



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Sarego 16-01-2024

DETERMINAZIONE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI GENERALI

REG. GENERALE N. 25 Reg. Particolare n. 18

Oggetto:

**SERVIZI SOCIALI: ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI AI SENSI DEL D.LGS. 151/2001
ART.7 - CONCESSIONE ANNO 2023 COD. UTENTE 569**

Premesso che, con il Decreto del Sindaco n. 15 del 31/05/2023, la sottoscritta è stata nominata Responsabile del settore economico-finanziario e servizi generali dal 01/06/2023 al 31/12/2024;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/11/2023 che ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, con valore di DUP definitivo;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 22/12/2023 che ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- deliberazione di Giunta comunale n. 1, in data 11 gennaio 2024, di approvazione del piano esecutivo di gestione 2024/2026, parte finanziaria, dichiarata immediatamente esecutiva;

Visti:

- il D.P.C.M. n. 452/2000 rubricato “*Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*” (GU n. 81/2001), che disciplina l’assegnazione e l’erogazione dell’assegno di maternità,
- il D.lgs. n. 151/2001, rubricato: “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*”, e successive modificazioni, il quale all’art. 74 prevede un assegno di maternità di base, per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, da erogarsi alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, che non beneficino dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 dello stesso testo unico, durante il periodo della maternità,
- il D.P.C.M. n. 242/2001, rubricato “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.*”,

- il D.P.C.M. n. 337/2001 rubricato: “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori.”,
- il D.P.C.M. n. 159/2013 rubricato: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e successive modificazioni,
- la sentenza n. 54 del 04/03/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità e l’incostituzionalità delle disposizioni normative che escludono dall’assegno di maternità gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo;

Richiamato il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – pubblicato in GU n. 48 del 25/02/2023, rubricato: “Rivalutazione, per l’anno 2023, della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità.”, ai sensi del quale sono stati rivalutati in aumento rispetto al 2022, secondo la variazione dell’indice ISTAT del 8,1%, sia la misura (importo) che i requisiti economici di accesso (limiti di reddito);

Vista quindi la Circolare dell’INPS n. 26 del 08/03/2023 la quale dispone quanto segue: “L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è pari a **383,46 euro** per cinque mensilità e, quindi, a complessivi **1.917,30 euro**.

Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a **19.185,13 euro**.”;

Atteso che la determinazione del contributo economico denominato assegno di maternità compete al Comune, mentre alla liquidazione delle somme dovute provvede l’INPS, sulla base dei dati forniti dal Comune;

Ricordato che il termine generale per la presentazione della domanda è di sei mesi dalla data del parto;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 83/2022 che ha approvato lo schema di convenzione con i CAF del territorio (Cisl Veneto Servizi srl, Servizi ai cittadini srl Vicenza, Punto Servizi Cgil srl, M.C.L. srl, Acli Service Vicenza srl) per la gestione dei dati relativi alla situazione economica e l’assistenza all’utenza richiedente l’attribuzione della predetta misura di sostegno e preso atto delle convenzioni separatamente stipulate (triennio 2022/2025) e registrate al protocollo dell’Ente;

Visto che nei termini è pervenuta la seguente domanda:

- protocollo dell’Ente n. 11133 del 10/07/2023 – cod. utente 569
- intesa ad ottenere la concessione dell’assegno di maternità per l’anno 2023;

Verificata la corretta compilazione dell’istanza, la completezza della documentazione allegata, nonché l’avvenuta presentazione nei termini di legge;

Preso atto che la richiedente, in possesso dei requisiti previsti, ha dichiarato di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale per lo stesso evento e di non aver richiesto l’assegno di maternità previsto dalla normativa;

Dato atto che la domanda presentata ha usufruito dell’assistenza di uno dei predetti CAAF, il quale ha anche provveduto al calcolo della situazione economica equivalente, prevista per avere diritto

all'assegno, al calcolo dell'eventuale beneficio mensile spettante, all'inserimento dei dati nella banca data INPS ed al rilascio dell'attestazione ISEE;

Ritenuto che allo stato attuale sussistano le condizioni per la concessione dell'assegno all'istanza di cui sopra, nella misura intera stabilita dalla legge per l'anno 2023, ovvero € 383,46 per cinque mensilità, per complessivi € 1.917,30=;

Ricordato che al pagamento dell'assegno provvederà l'INPS sulla base dei dati trasmessi dall'Ente e che quindi non vi sono riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

Richiamato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 del registro dei provvedimenti, pubblicato in GU n. 134 del 12/06/2014;

Preso atto che nulla osta in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto dell'assenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n. 241/1990, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;

Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 – 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.lgs. del 23.06.2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio) e il D.P.C.M. del 28.12.2011 e il D.lgs. del 10.05.2014 n. 126, disposizioni correttive del D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di concedere il beneficio economico denominato assegno di maternità, di cui all'art. 74 del D.lgs. n. 151/2001, per i nati nell'anno 2023, all'istanza registrata al protocollo dell'Ente n. 11133 del 10/07/2023, a favore dell'utente cod. n. 569, nella misura complessiva di € 1.917,30=, pari a cinque mensilità da € 383,46=;

3) di trasmettere all'INPS, in via telematica, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione, i dati necessari all'emissione del relativo assegno al soggetto beneficiario;

4) di dare atto che al pagamento provvederà l'INPS;

5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, trattandosi di provvedimento

che dispone la concessione e l'assegnazione di importo complessivo superiore ad € 1.000,00=, la cui *“pubblicazione deve avvenire a cura dell'ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento concessorio finale, anche laddove altre amministrazioni abbiano concorso alle attività procedurali.”*, come riportato nella FAQ 13.9 IN MATERIA DI TRASPARENZA SULL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 33/2013 pubblicate da ANAC;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale e che pertanto non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1 e dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cola Francesca
(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO E SERVIZI GENERALI
Cola Francesca
(firmato digitalmente)